

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXIII-bis
n. 5

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 marzo 2019)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CONTE)

Comunicato alla Presidenza il 29 maggio 2019

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia. A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta, al punto 2, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco.

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato, si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

2) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2019)

1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-498/17</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>21-mar-19</p>	<p>Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Articolo 14, lettere b) e c) - Discariche di rifiuti - Discariche preesistenti - Violazione</p>	<p><u>Non avendo adottato</u> - in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brecce); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant' Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L'Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D'Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.lli Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara (località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Volture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località</p>

		<p>Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tlrassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta) - <u>tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'art. 7, lett. g), e dell'art. 13, della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'art. 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi</u> alla direttiva citata, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto I, della stessa direttiva, <u>quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31.</u></p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>
--	--	--

1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia****FONDI FEAGA E FEASR**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-135/15</u> <u>ITALIA/COM-</u> <u>MISSIONE</u> 12-mar-19	Ricorso, promosso dall'Italia, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, recante l'esclusione dal finanziamento dell'UE di alcune spese sostenute dagli SM nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.	RICORSO RESPINTO <i>Termine per il deposito dell'eventuale atto di appello del Governo: 23 maggio 2019.</i>

AIUTI DI STATO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>T-98/16</u> <u>ITALIA/COM-</u> <u>MISSIONE</u></p> <p>19-mar-19</p>	<p>Ricorso, promosso dall'Italia, per l'annullamento della decisione della Commissione 2016/1208, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas.</p> <p><i>Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche in favore di uno dei suoi membri - Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Nozione di aiuto di Stato - Imputabilità allo Stato - Risorse statali</i></p>	<p>La decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, è annullata.</p> <p>RICORSO ACCOLTO</p> <p><i>Termine per il deposito dell'eventuale atto di appello della Commissione europea: 30 maggio 2019.</i></p>

REGIME LINGUISTICO

Causa	Oggetto	Dispositivo
	<p>Ricorso, proposto dalla Commissione europea, per l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'UE del 15 settembre</p>	

<p><u>C-621/16 P</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>26-mar-19</p>	<p>2016, Italia/Commissione (T-353/14 e T-17/15), mediante la quale tale giudice ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori, e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati.</p> <p><i>Concorsi generali per l'assunzione di amministratori - Bandi di concorso - Amministratori (AD 5) – Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca - Lingua di comunicazione con l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) - Statuto dei funzionari - Discriminazione fondata sulla lingua</i></p>	<p>RICORSO RESPINTO</p>
--	--	--------------------------------

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta**FONDI FEAGA E FEASR**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-156/15</u> <u>FRANCIA/</u> <u>COMMISSIONE</u> 12-mar-19	Ricorso, promosso dalla Francia, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante l'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica francese.	RICORSO RESPINTO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>T-139/15</u> <u>UNGHERIA/</u> <u>COMMISSIONE</u>	Ricorso, promosso dall'Ungheria, per l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante l'esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute	RICORSO RESPINTO

12-mar-19	dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha escluso l'importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, degli aiuti alla ristrutturazione del settore dell'industria dello zucchero concessi dall'Ungheria.	
-----------	---	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-386/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>16-gen-19</p>	<p>Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 44/2001- Articolo 5, punto 2- Articolo 27 - Articolo 35, paragrafo 3 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale -</p>	<p>Le norme sulla litispendenza di cui all'art. 27 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'art. 19 del regolamento (CE) n.2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in</p>

	Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 19 - Litispendenza - Articolo 22, lettera a) - Articolo 23, lettera a) - Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all'ordine pubblico - Articolo 24 - Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell' autorità giurisdizionale d'origine - Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza - Insussistenza	<p>violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI</p>
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-387/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;">CORTE DI CASSAZIONE</p> <p style="text-align: center;">23-gen-19</p>	<p>Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Qualificazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 1, lettera b), iv) e v) - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Applicabilità - Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza - Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria</p>	<p>1) Sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>2) L'art. 1, lett. b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 , recante modalità di applicazione dell'articolo 108TFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione</p>

		<p>come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15.1 di detto regolamento</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: ORDINAMENTO NAZIONALE NON PIENAMENTE CONFORME*</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-54/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p>TAR PIEMONTE</p> <p>14-feb-19</p>	<p>Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE - Articoli 1 e 2 quater - Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti - Termini di ricorso - Termine di decadenza di 30 giorni - Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l'illegittimità di un provvedimento di ammissione</p>	<p>1) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede</p>

	<p>nell'ambito di un ricorso contro gli atti successivi - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva</p>	<p>che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.</p> <p>2) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata.</p>
--	--	---

		VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-710/17</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>14-feb-19</p>	<p>Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 48, paragrafo 3 - Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici - Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della direttiva 2004/18 - Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell'Unione - Mancanza di una domanda fondata sull'esistenza di un interesse transfrontaliero certo - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p>La domanda di pronuncia pregiudizi aie proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 28 settembre 2017, è irricevibile.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-101/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>28-mar-19</p>	<p>Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b) - Situazione personale del candidato o dell'offerente - Possibilità per gli Stati membri di escludere la partecipazione all'appalto pubblico di ogni operatore a carico del quale è in corso un procedimento di concordato preventivo</p>	<p>L'art. 45.2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività.</p>

	- Normativa nazionale che prevede l'esclusione dei soggetti nei confronti dei quali è "in corso" un procedimento per la dichiarazione di concordato preventivo, salvo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività - Operatore che ha presentato un ricorso di concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell'attività	VALUTAZIONE: ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-350/17 e</u> <u>C-351/17</u> <u>ITALIA</u> CONSIGLIO DI STATO 21-mar-19	Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Articolo 5 - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - Articolo 5, paragrafo 2 - Aggiudicazione diretta - Nozione di "operatore interno" - Autorità che effettua un controllo analogo - Articolo 8, paragrafo 2 - Regime transitorio - Termine di scadenza dell'aggiudicazione diretta	L'art. 5 e l'art. 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che l'art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI

SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-245/18</u> <u>ITALIA</u> TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE 21-mar-19	Direttiva 2007/64/CE - Articolo 74, paragrafo 2 - Ordine di pagamento mediante bonifico - Identificativo unico inesatto fornito dal pagatore – Esecuzione dell'operazione di pagamento sulla base dell'identificativo unico – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	L'art. 74.2 della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagato re, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-702/17</u> <u>ITALIA</u> CONSIGLIO DI STATO	Concessioni di servizio pubblico di distribuzione - Cessazione anticipata delle concessioni al termine di un periodo transitorio - Rimborso dovuto dal nuovo concessionario all'ex concessionario - Principio della certezza del diritto	Il diritto dell'Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a

21-mar-19		<p>seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p>
AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-487/17</u> <u>C-488/17</u> <u>C-489/17</u></p> <p>CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>28-mar-19</p>	<p>Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE - Rifiuti - Classificazione come rifiuti pericolosi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi</p>	<p>1) L'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, nonché l'allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1.4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, che</p>

		<p>istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.</p> <p>2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>
--	--	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva	1) L'art. 2, lett. a), della direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, letto in combinato disposto con l'art. 3, punti 11 e 13, della direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei

<p><u>C-326/17</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>24-gen-19</p>	<p>2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea – Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo</p>	<p>loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, dev’essere interpretato nel senso che la direttiva 1999/37 è applicabile ai documenti rilasciati dagli Stati membri all’atto dell’immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2007/46.</p> <p>2) L’art. 4 della direttiva 1999/37, letto in combinato disposto con l’art. 3.2 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che le autorità dello Stato membro in cui è richiesta la nuova immatricolazione di un veicolo usato sono autorizzate a negare il riconoscimento della carta di circolazione rilasciata dallo Stato membro in cui tale veicolo sia stato precedentemente immatricolato, qualora alcuni dati obbligatori risultino omessi, i dati in essa menzionati non corrispondano a detto veicolo e la carta di circolazione non consenta l’identificazione del veicolo stesso.</p> <p>3) L’art. 24.6 della direttiva 2007/46 dev’essere interpretato nel senso che il regime in esso previsto non si applica a un veicolo usato che sia stato già immatricolato in uno Stato membro quando tale veicolo, sulla base dell’art. 4 della direttiva 1999/37, è presentato ai fini della sua nuova immatricolazione all’autorità competente in materia di un altro Stato membro. Tuttavia, se sussistono indizi secondo cui tale veicolo presenta un rischio per la sicurezza stradale, tale autorità può esigere, a norma dell’articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40/CE, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione</p>
--	---	---

		VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-496/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p style="text-align: center;">16-gen-19</p>	<p>Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5 e 6 – Trattamento dei dati personali</p>	<p>L’art. 24.1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, letto alla luce della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell’imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell’insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati consentono alle medesime autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.</p>

VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-345/17</u> <u>LETONIA</u></p> <p>14-feb-19</p>	<p>Direttiva 95/46/CE – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all'interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video – Articolo 9 – Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione – Libertà d'espressione – Tutela della vita privata</p>	<p>1) L'art. 3 della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all'interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva.</p> <p>2) L'art. 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	<p>Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e</p>	<p>1) L'art. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di</p>

<p><u>C-258/17</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>15-gen-19</p>	<p>di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta</p>	<p>occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.</p> <p>2) La direttiva 2000/78 dev’essere interpretata nel senso che essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-639/17</u> <u>LETONIA</u></p>	<p>Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione –</p>	<p>Un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra</p>

17-gen-19	Nozione di “ordine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente	<p>nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, né, pertanto, nell’ambito di applicazione della stessa</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
LIBERTA’ DI STABILIMENTO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-563/17</u> <u>PORTOGAL-</u> <u>LO</u></p> <p>27-feb-19</p>	Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Società di trasporto aereo – Processo di riprivatizzazione – Vendita di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale – Presupposti – Obbligo di mantenimento della sede e della direzione effettiva in uno Stato membro – Oneri di servizio pubblico – Obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente	<p>1) La direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa è irrilevante ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di alcuni requisiti relativi alle attività perseguite da una società di trasporto aereo, imposti all’acquirente di una partecipazione qualificata al capitale sociale della medesima società, in particolare del requisito secondo il quale questi è tenuto all’adempimento di oneri di servizio pubblico nonché al mantenimento e allo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale della società in questione.</p> <p>2) L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni cui è subordinato un processo di riprivatizzazione di una società di trasporto aereo, siano inclusi: – un requisito che impone all’acquirente della partecipazione oggetto del suddetto processo di riprivatizzazione di disporre della capacità di garantire l’adempimento degli oneri di servizio pubblico incombenti a tale</p>

		<p>società di trasporto aereo, e – un requisito che impone al medesimo acquirente il mantenimento della sede e della direzione effettiva di detta società di trasporto aereo nello Stato membro interessato, posto che il trasferimento del principale centro di attività della medesima fuori di tale Stato membro comporterebbe, per la stessa, la perdita dei diritti di traffico che alcuni trattati bilaterali conclusi tra il suddetto Stato membro e paesi terzi con i quali esso intrattiene particolari legami storici, culturali e sociali le conferiscono, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.</p> <p>L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nel capitolato d'oneri in questione, figuri il requisito, per l'acquirente della partecipazione, di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
ASILO E IMMIGRAZIONE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-163/17</u> <u>GERMANIA</u>	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Nozione	1) L'art. 29.2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un richiedente «[è] fuggito», ai sensi di

19-mar-19	di “fuga” – Modalità di proroga del termine di trasferimento – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Grave rischio di trattamento inumano o degradante al termine della procedura di asilo – Condizioni di vita dei beneficiari di protezione internazionale nel suddetto Stato membro	<p>tale disposizione, allorché si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Si può presumere che ciò si verifichi quando tale trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il suddetto richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Detto richiedente conserva la possibilità di dimostrare che il fatto che egli non abbia avvisato le suddette autorità della sua assenza è giustificato da valide ragioni e non dall’intenzione di sottrarsi a tali autorità.</p> <p>L’art. 27.1 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento diretto avverso una decisione di trasferimento, l’interessato può invocare l’articolo 29.2 di tale regolamento, facendo valere che, poiché egli non era fuggito, il termine di sei mesi era scaduto.</p> <p>2) L’art. 29.2, seconda frase, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento.</p> <p>3) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in</p>
-----------	--	---

applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 604/2013, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro.

L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest'ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale

VALUTAZIONE:

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-116/16 e</u> <u>C-117/16</u> <u>DANIMARCA</u></p> <p>26-feb-19</p>	<p>Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri – Beneficiari effettivi degli utili distribuiti – Abuso – Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea – Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili</p>	<p>1) Il principio generale del diritto dell’UE secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’UE, dev’essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all’art. 5 della direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di SM diversi, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.</p> <p>2) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa UE, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l’esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale</p>

		<p>della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.</p> <p>3) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.</p> <p>4) In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno SM ad una società residente in un altro SM, previsto dalla direttiva 90/435, risulti inapplicabile a fronte dell'accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell'art. 1.2 della direttiva medesima, non può essere invocata l'applicazione delle libertà sancite dal TFUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-115/16</u> <u>C-118/16</u> <u>C-119/16</u> <u>C-299/16</u> <u>DANIMARCA</u></p>	<p>Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi – Direttiva 2003/49/CE – Beneficiari effettivi di interessi e royalties – Articolo 5 – Abuso – Società stabilita in un Stato membro</p>	<p>1) L'art. 1.1 della direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di SM diversi, nel combinato disposto con il successivo art. 1.4, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati ivi prevista è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente,</p>

26-feb-19	che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell'Unione europea – Controllata soggetta all'obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi	<p>sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.</p> <p>Il principio generale di diritto dell'Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati, di cui all'art. 1.1 della direttiva 2003/49, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego</p> <p>2) La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito e, dall'altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. La circostanza che lo Stato membro da cui provengono gli interessi abbia concluso una convenzione con lo Stato terzo in cui risiede la società che ne è beneficiaria effettiva è irrilevante sull'eventuale accertamento di</p>
-----------	--	---

		<p>un abuso.</p> <p>3) Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di interessi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un'autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi degli interessi medesimi.</p> <p>4) L'art. 3, lett. a), della direttiva 2003/49 dev'essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni (SCA), omologata come società d'investimenti in capitali a rischio (SICAR) di diritto lussemburghese non può essere qualificata come società di uno SM, ai sensi di detta direttiva, idonea a beneficiare dell'esenzione prevista all'art. 1.1 della direttiva medesima qualora, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, gli interessi percepiti dalla stessa SICAR, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano esenti dall'imposta sui redditi degli enti associativi in Lussemburgo.</p> <p>5) Nel caso in cui il regime di esenzione dalla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società residente in uno SM ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2003/49, non sia applicabile per effetto dell'accertamento dell'esistenza di una frode o di un abuso, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva medesima, l'applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussione la disciplina di tassazione degli interessi medesimi del primo Stato.</p>
--	--	--

		<p>Al di fuori di tale ipotesi, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d'imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l'effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d'interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte;– osta ad una normativa nazionale che impone alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente;– osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta
--	--	--

		<p>d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d'esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di una società residente che percepisca interessi da altra società residente.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-168/17</u> <u>UNGHERIA</u></p> <p>17-gen-19</p>	<p>Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi – Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia – Regolamento (UE) n. 204/2011 – Articolo 5 – Nozione di “fondi messi a disposizione di un'entità menzionata all'allegato III del regolamento n. 204/2011” – Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “diritto coperto da garanzia” – Nozione di “persona o entità che agisca per conto</p>	<p>1) L'art. 5.2, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>– esso si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica il cui nome è iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento, e</p> <p>– esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di detto regolamento o da una banca dell'UE a un'altra banca dell'UE, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a</p>

	di una persona di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)	<p>favore di un'entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l'entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.</p> <p>2) L'art. 12 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'UE a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un'entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;– nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, e– tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione
--	---	---

		<p>risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a un'altra banca dell'Unione.</p> <p>3) L'art. 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.</p> <p>4) L'articolo 17.1 del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell'Unione europea a un'altra banca dell'Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
PARITA' DI TRATTAMENTO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-193/17</u> <u>AUSTRIA</u>	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 21 – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Discriminazione	1) Gli artt. 1 e 2.2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall'altro, solo

22-gen-19	diretta fondata sulla religione – Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo – Giustificazione – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 7, paragrafo 1 – Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78	<p>tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.</p> <p>Le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'art. 2.5 di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell'art. 7.1 della medesima direttiva.</p> <p>2) L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che, finché lo Stato membro interessato non abbia modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa che concede il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo solo ai lavoratori membri di talune chiese cristiane, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI*</p>
-----------	---	---

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-492/18 PPU</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>12-feb-19</p>	<p>Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona – Articolo 17 – Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo – Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto – Interpretazione conforme – Sospensione dei termini – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale – Chiarezza e prevedibilità</p>	<p>La decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate.</p> <p>L’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della suddetta disposizione nazionale</p>

		<p>alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI*</p>
DIRETTIVA IVA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-449/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>14-mar-19</p>	<p>Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) – Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico – Insegnamento scolastico o universitario – Nozione – Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida».</p>	<p>La nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’art. 132.1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’art. 4.4 della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*</p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-681/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>27-mar-19</p>	<p>Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna.</p>	<p>L’art. 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso</p> <p>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>

RISARCIMENTO DEL DANNO ANTITRUST

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-637/17</u> <u>PORTOGAL- LO</u></p> <p>28-mar-19</p>	<p>Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e</p>	<p>1) L’art. 22 della direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.</p> <p>2) L’art. 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in</p>

	dell'Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione razione temporis.	materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l'autore della violazione non è noto e, dall'altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un'autorità nazionale garante della concorrenza. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-724/17</u> <u>FINLANDIA</u> 14-mar-19	Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un'intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di “impresa” – Criterio della continuità economica.	L'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un'intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa. VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-465/17</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>21-mar-19</p>	<p>Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza – Trasporto in ambulanza qualificato</p>	<p>1) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella deroga da esso prevista all'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici l'assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, di cui al codice CPV 75252000-7 (servizi di salvataggio), nonché il trasporto in ambulanza qualificato, comprendente, oltre al servizio di trasporto, l'assistenza prestata a pazienti in un'ambulanza da parte di un soccorritore sanitario coadiuvato da un aiuto soccorritore, di cui al codice CPV 85143000-3 (servizi di ambulanza), a condizione, con riferimento a detto trasporto in ambulanza qualificato, che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto.</p> <p>2) L'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso, da un lato, che esso osta a che associazioni di pubblica utilità riconosciute dal diritto nazionale come organizzazioni di protezione e di difesa civili siano considerate «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di</p>

		<p>tale disposizione, dal momento che il riconoscimento dello status di associazione di pubblica utilità non è subordinato nel diritto nazionale al perseguimento di uno scopo non lucrativo e, dall'altro, che le organizzazioni e le associazioni che hanno l'obiettivo di svolgere funzioni sociali, prive di finalità commerciali, e che reinvestono eventuali utili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione o dell'associazione costituiscono «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro», ai sensi di detta disposizione.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>
--	--	--

ASILO E IMMIGRAZIONE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-661/17</u> <u>IRLANDA</u></p> <p>23-gen-19</p>	<p>Politica d'asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Clausole discrezionali – Criteri di valutazione</p>	<p>1) L'art. 17.1, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto art. 17.1, la domanda di protezione in</p>

		<p>parola.</p> <p>2) Il regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l'esercizio della clausola discrezionale prevista dall'art. 17.1, del regolamento medesimo siano assicurati dalla stessa autorità nazionale.</p> <p>3) L'art. 6.1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione dell'art. 17.1, del regolamento medesimo.</p> <p>4) L'art. 27.1 del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.</p> <p>5) L'art. 20.3 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.</p>
--	--	---

* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(gennaio-marzo 2019)

TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-28/19	Consiglio di Stato	Interpretazione dell'art. 23, par 1 - informazione e non discriminazione in materia di tariffe -del regolamento 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità (dubbio se gli oneri di web check-in, di "tariffa amministrativa" per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i. v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrano nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili ovvero opzionali cioè ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori) ;
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-686/18	Consiglio di Stato	Regolamento CRR – Riforma banche popolari. Compatibilità dell'art 29 - strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative – del Reg 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e con l'art 10 - Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative – del Reg delegato 241/2014 inerente le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri

per gli enti, con una norma nazionale - art. 1 del d.l. n.3/2015 - che impone una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi di attivo e che, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., consente all'ente di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-788/18	Commissione Tributaria Provinciale di Parma	Servizi di gioco e scommessa - Compatibilità degli artt. 56, 57 e 52 TFUE, della giurisprudenza della CGUE, in materia di servizi di gioco e scommessa, e dei principi di diritto dell'UE di parità di trattamento e non discriminazione, con la normativa italiana che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici, di cui agli artt. 1-3 del d.lgs. 23.12.1998 n.504, come modificati dall'art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso SM, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-37/19	Corte di Cassazione	Interpretazione dell'art 7, par 2 - ferie annuali - della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e art 31, par 2 - condizioni di lavoro giuste ed eque, ferie annuali retribuite - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (compatibilità di una norma nazionale in base alla quale, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute non sia dovuto quando il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima

della cessazione, per fatto illegittimo addebitale al datore di lavoro, per il periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LIBERTA' DI STABILIMENTO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-719/18	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Disciplina della posizione dominante nel sistema integrato delle comunicazioni (caso Vivendi) – Compatibilità con il diritto UE, ed in particolare con i principi di libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi, della norma nazionale, di cui all'art. 43, co. 11 del TUSMAR, ai sensi della quale “le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% del sistema medesimo”.

DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-781/18	Tribunale Ordinario di Roma	Gestione collettiva dei diritti d'autore (caso SIAE/SOUNDREEF) - Interpretazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

TELECOMUNICAZIONI - CONCESSIONI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-34/19	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Interpretazione dell'art 22 par 3 - autorizzazioni esistenti - della direttiva 97/13 CE inerente la disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni

(dubbio sulla compatibilità con la normativa eurounitaria, del mantenimento dell'obbligo da parte di un operatore, già titolare di un diritto esclusivo, di corrispondere un conguaglio del canone per un periodo successivo al completamento del processo di liberalizzazione e della soppressione di tutti i diritti speciali ed esclusivi avvenuto dopo l'entrata in vigore della direttiva 97/13/CE e se possa essere disapplicato dal un secondo giudice un giudicato interno basato su una errata interpretazione delle norme comunitarie)

APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-3/19	Corte di Cassazione	Compatibilità con il diritto comunitario – dir 2004/18/UE - e in particolare con i principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, di una norma nazionale - art 33, c. 3 bis del dlgs 163/2006 – che a) limita a due soli modelli organizzativi di centrale di committenza come l'unione di comuni se già esistente ovvero consorzio di comuni da costituire; b) esclude la costituzione di figure di diritto privato; c) consenta ai consorzi di comuni organizzati come centrali di committenza di operare nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti limitando così l'ambito di operatività delle predette centrali.
C-11/19	Consiglio di Stato	Interpretazione del 28° considerando e artt 10 - esclusioni specifiche per gli appalti di servizi - e 12, par 4 - appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico - della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (compatibilità con la normativa europea di una norma nazionale –LR Veneto 26/2012 – che prevede, prioritariamente e nel caso di contratto intervenuto tra diverse amministrazioni – modello partenariato pubblico-pubblico - il ricorso al convenzionamento diretto anche per il servizio di trasporto ordinario di pazienti in ambulanza assimilato ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con

mezzi di soccorso)

AMBIENTE ED ENERGIA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-15/19	Corte di Cassazione	Interpretazione degli artt. 10 - costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche - e 14 - discariche preesistenti - della direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti (dubbio sulla compatibilità con la disciplina comunitaria - principio del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della irretroattività – di norme nazionali – artt 15 e 17 dlgs 36/2003 –se interpretata nel senso di estendere anche ai rifiuti già “abbancati” il prolungamento del termine della gestione post-operativa di una discarica, di modificare i Rapporti contrattuali in essere tra il gestore e il conferente sotto forma di applicazione retroattiva della tariffa comportando l’addebito retroattivo dei costi relativi al prolungamento del termine)
C-92/19	Consiglio di Stato	Interpretazione dell’art 12 – calcoli alternativi – della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (compatibilità euounitaria di una interpretazione di una norma nazionale che consente il riconoscimento dei benefici anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010 e che tale disposizione, così come interpretata possa determinare un “aiuto di stato” in contrasto quindi con il principio della libera concorrenza)

FISCALITA’ E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-95/19	Corte di Cassazione	Interpretazione dell’art 12, c. 3 della direttiva relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di

		<p>orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (dubbio se, nel giudizio avverso la procedura esecutiva avviata nell'ambito della reciproca assistenza tra Stati in materia di recupero di diritti d'accisa, sia suscettibile di disamina l'eventuale "duplicazione della pretesa impositiva" fondata sui medesimi fatti generatori per il contestuale avvio da parte sia dello Stato richiedente che dello Stato adito)</p>
C-94/19	Corte di Cassazione	<p>Interpretazione degli articoli 2 e 6 –operazioni imponibili e prestazioni di servizi - della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (compatibilità eurounitaria di una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata></p> <p>.</p>

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Affari economici e finanziari (2 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/02/2018
2019_2042	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	07/03/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari esteri (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	TREN	Violazione diritto dell'Unione <i>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".</i>	Parere motivato art. 258 TFUE	16/03/2005
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione <i>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta</i>	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

			ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".		
--	--	--	---	--	--

Affari interni (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/05/2017

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Agricoltura (3 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
2014_4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/05/2015
2012_2174	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	04/07/2018

Ambiente (17 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	discariche abusive				
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	26/03/2015
2011_2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	17/08/2017
2013_2022	Non corretta attuazione della	ENVI	Violazione diritto	Parere motivato	25/01/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	7/03/2019
2014_2147	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	17/10/2018
2015_2043	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	07/03/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2018
2018_0190	Mancato recepimento della direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE <i>(archiviata il 11.04.19)</i>	19/07/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	relativa ai veicoli fuori uso				
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/11/2018
2018_2356	Violazione degli Artt. 17.2 e 17.3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Appalti (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
-------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2014_4011 C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	04/09/2017
2017_2090	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	07/06/2018
2017_2185	Violazione della direttiva 2009/81/CE (direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/01/2018
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Comunicazioni (3 infrazioni)

Procedure d'infrizione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2007
2018_0354	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/11/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2018_2075	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/03/2019
------------------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Concorrenza e aiuti di Stato (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	in municipalit� colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)				
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 260 TFUE	12/09/2018

Energia (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_2027 C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	29/06/2018
2018_2021	Non corretta trasposizione della	ENER	Violazione diritto	Messa in mora	16/05/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2018_2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (direttiva sull'efficienza energetica)	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Fiscalità e dogane (11 infrazioni)

Numero	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data
---------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-------------

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

Procedura					Decisione
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	03/06/2010
2008_2164 C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	30/01/2019
2013_2251 C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2018
2014_4075	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2054	Esenzione dei prodotti energetici	TAXUD	Violazione diritto	Parere	08/11/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	(accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE		dell'Unione	motivato art. 258 TFUE	
2017_2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_4000	Regime IVA servizi accessori all'importazione dei beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_4141	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2019_0055	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
------------------	---	-------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Giustizia (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Lavoro e affari sociali (3 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2017_0532	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE (archiviata 11.04.2019)	16/05/2018
2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	e 2009/161/UE della Commissione				
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015

Libera circolazione delle merci (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_0029	Mancato recepimento della direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE (archiviata 11.04.2019)	23/01/2018

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele				
2018_4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2408	Mancata notifica delle disposizioni di cui all'articolo 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/03/2019

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare	07/03/2019

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

				art. 258 TFUE	
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora	24/01/2019

Pesca (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2015_2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/12/2016

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Salute (3 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_0386 C-481/18	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani .	SANCO	Mancato recepimento	Ricorso art. 258 TFUE	24/07/2018
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Trasporti (6 infrazioni)***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	20/11/2013
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_0515	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/12/2017
2014_4187	Attuazione della direttiva	MOVE	Violazione diritto	Messa in mora	22/10/2015

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*Aggiornato al 31 marzo 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2009/12/CE sui diritti aeroportuali		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	16/05/2018
2017_2124	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	7/12/2017

Tutela dei consumatori (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2169	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/10/2013

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 31 marzo 2019

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

*** N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (18 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
2009_4426	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	26/03/2015
2011_2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	17/08/2017
2013_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	07/03/2019

2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	17/10/2018
2015_2043	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	07/03/2019
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2172	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018

2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_0190	Mancato recepimento della direttiva 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (archiviata il 11.04.2019)	19/07/2018
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_2356	Violazione degli Artt. 17.2 e 17.3 della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

	marino				
--	--------	--	--	--	--

MINISTERO DELLA DIFESA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2017_2185	Violazione della direttiva 2009/81/CE (direttiva difesa) per la fornitura di unità navali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/01/2018

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_0354	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE l'armonizzazione di taluni aspetti del	CNCT	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/11/2018

	diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.				
--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (13 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2008_2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	03/06/2010
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
2013_2251 C-304/08	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	07/05/2018

2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/02/2018
2014_4075	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	24/01/2019
2018_2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	08/11/2018
2018_4000	Regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2017_2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018

2018_4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
2019_0055	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
2019_2042	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	07/03/2019

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

MINISTERO DELL'INTERNO (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2016_2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	17/05/2017

	transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).				
--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (12 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/03/2005
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e,	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011

			pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".		
2012_2213	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	20/11/2013
2013_2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
2014_0515	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/12/2017
2014_4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	04/09/2017
2014_4187	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015

2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	17/05/2018
2017_2090	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/06/2018
2017_2124	Non corretto recepimento della direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/12/2017
2018_2075	Sistema di chiamata d'emergenza automatico eCall. Non corretta attuazione della Decisione n. 585/2014/EU	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	07/03/2019

2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
------------------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (5 infrazioni¹)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2202 C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015

¹ La procedura d'infrazione n. 2013/4199 è di competenza anche del Ministro della pubblica Amministrazione. La procedura 2018/0264 è di competenza anche del Ministero della Salute.

	di Venezia e Chioggia				
2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
2017_0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE (archiviata 11.04.2019)	16/05/2018
2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (4 infrazioni)

Numero	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data
--------	---------	----	--------------------	------	------

Procedura					Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
2014_4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015
2015_2174 C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	04/07/2018
2015_2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	8/12/2016

MINISTERO DELLA SALUTE (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019

<p>2014_0386 C-481/08</p>	<p>Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani</p>	<p>SANCO</p>	<p>Mancato recepimento</p>	<p>Ricorso Art. 258 TFUE</p>	<p>24/07/2018</p>
<p>2016_2013</p>	<p>Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici</p>	<p>ENVI</p>	<p>Violazione diritto dell'Unione</p>	<p>Parere motivato Art. 258 TFUE</p>	<p>15/02/2017</p>
<p>2018_2044</p>	<p>Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti</p>	<p>ENER</p>	<p>Violazione diritto dell'Unione</p>	<p>Parere motivato Art. 258 TFUE</p>	<p>24/01/2019</p>

2018_0264	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
------------------	---	------	---------------------	--------------------------------	------------

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (9 infrazioni)*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	18/07/2007
2011_2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	26/09/2013
2013_2169	Violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	17/10/2013

* La procedura 2014/4170 è anche di competenza del Ministero delle Politiche agricole. La procedura 2018/2021 è anche di competenza del Ministero dell'ambiente.

	imprese e consumatori				
2014_4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseario	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2015
2016_2027 C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	29/06/2018
2018_0029	Mancato recepimento della direttiva 2016/2037/UE, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE (archiviata 11.04.2019)	23/01/2018
2018_2021	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018

2018_4021	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
2018_2408	Mancata notifica delle disposizioni di cui all'articolo 45 sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici del Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/03/2019

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (1 infrazione)

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA *

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015

* La procedura 2013/4199 è anche di competenza del Ministero del lavoro.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2175	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
2018_2295	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora	24/01/2019

Procedure d'infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA
di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
-------------------------	----------------	-----------	-----------------------------------	-------------	-----------------------

2008_2164 C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Regione Friuli Venezia Giulia	Ricorso Art. 258 TFUE	30/01/2019
2014_2140 C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Ricorso Art. 260 TFUE	12/09/2018

Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

aggiornato al 31 marzo 2019

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 32014 - SA32015 - SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	Inizio indagine formale 05/10/2011
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Presunti aiuti alla SAREMAR - Denuncia relativa aiuti incompatibili alla SAREMAR dalla Regione Sardegna - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia - Denuncia per la vendita di SIREMAR - Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA -Denuncia riguardante misure concesse a Saremar dalla Regione Sardegna - NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR -	Inizio indagine formale 07/12/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 48171	Alitalia	Inizio indagine formale 23/04/2018

2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti

Numero	Oggetto	Data
SA 35842 SA 35843	CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016

(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)

3) Casi per mancata esecuzione da parte dell'Italia delle sentenze di accertamento della Corte di Giustizia (articolo 260, paragrafo 2 TFUE)

Numero	Oggetto	Data
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza 01/06/2006 C-207/05 2° deferimento 28/10/2010 Decisione di ricorso ex art. 260 p. 2 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. n.2012/2201	Proroga della legge Tremonti Bis	Sentenza 14/7/2011 C-303/09 Costituzione in mora del 22/11/2012 ex 260 p.1 TFUE
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza 17/11/2011 C-496/09 ex art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie

CR 1/2004 P.I. n.2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza di accertamento 29/03/2012 C-243/10 Decisione di ricorso ex art. 260 p.2 TFUE sospesa
CR 81/1997 P.I.n.2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.	2° Sentenza 17/9/2015 C-367/14 ex art. 260 TFUE sanzioni pecuniarie
SA 33726 P.I. n. 2013/2092	Prelievo quote latte	Sentenza 21/1/2018 C-433/15